

NOTE SULLA CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

La legge n. 144 del 17 maggio 1999, all'articolo 4 (*Studi di fattibilità delle Amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali*), comma 5, istituisce un fondo per il finanziamento della progettazione preliminare a sostegno di quelle iniziative progettuali, il cui costo sia non inferiore ai 3 miliardi di lire, per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità.

Per accedere al fondo, la norma prevede, al comma 6, che i risultati degli SdF siano valutati e certificati dal Nucleo Regionale di Valutazione, e siano giudicati, con provvedimento del Presidente della Regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/1998.

Lo stesso articolo 4, al comma 8, estende poi le modalità e le procedure previste per l'accesso al fondo perduto di cui sopra anche al Fondo Rotativo per la Progettualità (preliminare, definitiva ed esecutiva). Entrambi i fondi sono istituiti presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Per disciplinare l'accesso ai fondi, la Cassa Depositi e Prestiti ha predisposto due circolari: la n. 1240/2000 - *Istruzioni per la concessione da parte della C.DD.PP. dei finanziamenti a valere sul fondo per la progettazione preliminare istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 144/1999* - e la n. 1245/2001 - *Nuove istruzioni per l'accesso al Fondo Rotativo per la Progettualità* - .

In particolare nella circolare n. 1245 si evince che l'accesso al fondo può essere richiesto per la progettazione di una singola opera ovvero di un insieme di opere funzionalmente e unitariamente orientate alla soddisfazione di un'esigenza o di un fabbisogno individuato, (es. acquedotto - fognatura - impianto di depurazione). Lo SdF dovrà pervenire, pertanto, all'identificazione di una sola alternativa.

Si sottolinea ancora che i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 comma 54 della L. 594/95, (ovvero le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipino gli enti locali, le aziende speciali di detti enti) devono presentare, tra l'altro, alla Cassa Depositi e Prestiti (cfr circolare C.DD.PP n. 1240/2000 e 1245/2001):

- 1) Il Provvedimento del Presidente della Regione;
- 2) La certificazione positiva dei risultati dello SdF da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione.

Per essere certificabile, lo studio di fattibilità deve essere ammissibile, completo, elaborato in modo sufficientemente approfondito in ogni suo aspetto e condurre a risultati positivi.

La positività dello studio di fattibilità sarà valutata rispetto ai risultati delle analisi condotte in materia finanziaria ed economico-sociale, tecnica, procedurale, ambientale, ma soprattutto attribuendo particolare importanza alla capacità che hanno le opere previste dallo SdF di soddisfare la domanda di beni e servizi del territorio di riferimento.

Sulla base delle indicazioni contenute nel quadro normativo di cui all'allegato, (comprendenti, tra l'altro, la circolare adottata l'8 marzo 2001 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome), il Nucleo ritiene che uno Studio di Fattibilità debba almeno affrontare i seguenti punti:

REGIONE CAMPANIA. NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

1. L'analisi del contesto territoriale e socio-economico e l'individuazione degli obiettivi dell'intervento;
2. L'analisi della domanda e dell'offerta;
3. L'individuazione delle alternative progettuali possibili;
4. La fattibilità tecnica e la verifica procedurale (*da effettuarsi per tutte le alternative individuate*);
5. La compatibilità ambientale (*da effettuarsi per tutte le alternative, escluse quelle eventualmente eliminate al punto 4*);
6. L'analisi di fattibilità finanziaria, economica e sociale (*da effettuarsi per tutte le alternative non eliminate*).

Lo studio deve infine essere corredato di una relazione sintetica conclusiva

Di seguito si danno alcune indicazioni sui contenuti da trattare nell'affrontare i punti oggetto dello SdF.

1) ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

- a) Descrizione del contesto fisico e socio-economico del territorio di riferimento per lo SdF, mettendone in evidenza le principali risorse ed il relativo utilizzo.
- b) Analisi dei punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi del territorio in relazione alle possibilità di sviluppo (SWOT Analysis).
- c) Specificazione degli obiettivi che si pone lo studio di fattibilità

2) ANALISI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

- a) Descrizione e quantificazione dello stato attuale e delle prospettive di evoluzione della domanda di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare direttamente con l'iniziativa progettuale. La domanda comprende i destinatari che potranno direttamente e indirettamente beneficiare dell'iniziativa (es: popolazione che utilizzerà una nuova strada).
- b) Descrizione dell'offerta di beni e servizi e delle relative caratteristiche con riferimento all'offerta attuale e a quella prevedibile in seguito all'iniziativa progettuale.

3) INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI POSSIBILI

- a) Identificazione ed illustrazione delle soluzioni e/o delle ipotesi progettuali individuate per rispondere al fabbisogno rilevato e alla domanda che si intende soddisfare con le opere di cui allo SdF. Le ipotesi progettuali considerate per rispondere al fabbisogno individuato vanno descritte con dettaglio sufficiente (localizzazione, caratteristiche tecniche e dimensionali, l'eventuale suddivisibilità in lotti funzionali, il quadro economico etc.) per permettere di realizzare le successive fasi di fattibilità. Il dettaglio deve contenere anche l'individuazione delle alternative tecnologiche possibili per ogni soluzione progettuale individuata. L'assenza di alternative all'intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata.

4) FATTIBILITÀ TECNICA E VERIFICA PROCEDURALE

- a) Descrizione, per ogni alternativa individuata, delle condizioni istituzionali, procedurali, organizzative ed operative necessarie alla realizzazione dell'intervento.

REGIONE CAMPANIA. NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

- b) Indicazione, per ogni alternativa individuata, delle autorizzazioni, pareri, nullaosta ai quali è subordinato l'avvio dell'intervento e dei tempi stimati per il relativo rilascio.
- c) Descrizione, per ogni alternativa individuata, del modello di gestione previsto con riferimento agli aspetti normativi, alle modalità, attività ed azioni che dovranno essere intraprese per garantire, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l'intervento è finalizzato.

5) DESCRIZIONE E ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI;

- a) Analisi ambientale del territorio di riferimento.
- b) Descrizione, per ogni alternativa non eliminata al punto 4, dei principali fattori di criticità e di rischio ambientale con riferimento alle scelte tecnologiche.

6) ANALISI DI FATTIBILITÀ FINANZIARIA ECONOMICA E SOCIALE

- a) Descrizione e quantificazione, per ogni alternativa non eliminata, dei costi e dei ricavi (rientri tariffari e non) finanziari, relativi sia alla fase di realizzazione dell'opera che a quella di esercizio, nella situazione "senza" ed in quella "con" intervento.
- b) Predisposizione, per ogni alternativa non eliminata, del Piano di copertura finanziaria (risorse pubbliche e risorse private) con riferimento alla vita utile dell'opera.
- c) Descrizione, per ogni alternativa non eliminata, dei costi e dei benefici indiretti ed esterni .
- d) Analisi Costi-Benefici, per ogni alternativa non eliminata.
- e) Analisi di rischio e sensitività, per ogni alternativa non eliminata.

Per le opere di importo superiore di 50 Meuro, devono essere trattati tutti i punti in modo approfondito.

Per le opere comprese tra 10 e 50 Meuro, il punto 6d può essere trattato anche in modo descrittivo e può non essere trattato il punto 6e.

Per le opere di importo inferiore a 10 Meuro, possono essere tralasciati i punti 1b, 6d e 6e. Gli altri punti possono essere trattati in modo sintetico.

ALLEGATO. QUADRO NORMATIVO

Legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Legge n. 594 del 28 dicembre 1995.

Legge n. 109 del 11 febbraio 1994.

DPR n. 554 del 21 dicembre 1999.

Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 21 giugno 2000.

Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 8 agosto 2000.

Delibera CIPE 106/99.

Delibera CIPE 135/99.

Delibera CIPE 76/2000.

Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1240/2000.

Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1245/2001.

Linee Guida per la certificazione degli studi di fattibilità - Conferenza dei Presidenti delle Regioni - 8 marzo 2001.